

STATUTO

DI Ai.Bi. ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI

Denominazione e Sede

Art. 1 – E' costituita una associazione denominata "Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini", siglabile anche come "Ai.Bi." ovvero come "Amici dei Bambini".

Art. 2 – L'associazione ha sede legale in Mezzano di San Giuliano Milanese (MI), via Marignano n. 18. La sede potrà essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo. Sempre con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere aperte sedi operative, uffici e sedi di rappresentanza in Italia ed all'estero.

Art. 3 – L'associazione ha come finalità quella di riconoscere, promuovere e garantire il diritto del minore ad avere una famiglia, svolgendo la sua attività nel settore dei servizi alla persona, ed in particolare dell'accoglienza familiare, perseguendo finalità di solidarietà sociale. Per il raggiungimento dello scopo l'associazione può:

- svolgere attività di promozione dell'accoglienza familiare in Italia e all'estero affermando l'unicità della famiglia per il minore e le irreparabili conseguenze sul piano giuridico, psicologico e sociologico della sua permanenza in istituto, garantendo il principio fondamentale di sussidiarietà dell'adozione internazionale, come espresso dalla Convenzione dell'Onu sui Diritti del Fanciullo del 1989 e dalla Convenzione dell'Aja del 1993. In particolare, l'associazione s'impegna, nell'ambito dell'adozione nazionale e internazionale a:
- svolgere ogni possibile attività utile alla verifica del reale stato familiare dei minori ed alla definizione del loro eventuale stato abbandono nonché di adottabilità;
- svolgere attività di informazione, formazione, accompagnamento e supporto a favore degli aspiranti genitori adottivi in ossequio alla normativa dei Paesi d'origine;
- ricevere formale incarico dagli adottanti e occuparsi dell'assistenza e dell'accompagnamento dell'intero iter procedurale in Italia e all'estero fino a realizzazione dell'adozione, previa verifica delle concrete possibilità di adozione;
- organizzare colloqui ed incontri di sostegno post-adottivo;
- favorire scambi di esperienze fra le famiglie che hanno adottato, aiutarle e sostenerle nel loro compito, con particolare riguardo ai problemi della coppia e dei figli;

Nell'ambito dell'affidamento familiare, può:

- sensibilizzare, informare e formare all'accoglienza tramite affidamento familiare;
- accompagnare e sostenere le famiglie nel percorso di affidamento familiare;
- realizzare e supportare reti di famiglie accoglienti e Associazioni di famiglie affidatarie;
- sostenere, supportare tecnicamente e gestire l'avvio ed il mantenimento di case-famiglia sul territorio;
- avviare e sostenere intorno a ciascuna casa-famiglia una rete di supporto specialistico e di sostegno;
- svolgere attività di solidarietà, cooperazione internazionale ed assistenza ai minori in Italia ed all'estero:
 - promuovendo, diffondendo e attuando programmi di cooperazione ed educazione allo sviluppo a livello nazionale ed internazionale, finalizzati principalmente alla prevenzione dell'abbandono del minore e diretti ad assicurare la permanenza, per quanto possibile, del bambino nella sua famiglia d'origine oppure, secondo le situazioni, in una famiglia adottiva o affidataria del suo Paese, ai sensi della normativa internazionale in materia ed in particolare della Convenzione ONU sui diritti di fanciullo del 1989.
 - realizzando programmi di accompagnamento psico-sociale agli adolescenti ed ai giovani in uscita dagli istituti, prevedendo supporto scolastico, orientamento e formazione professionale;
 - attuando programmi di formazione in Italia ed all'estero per il personale volontario italiano e per i cittadini dei Paesi stranieri in cui opera in una prospettiva di partenariato, nella società civile e nella

comunità ecclesiale italiana e internazionale;

- svolgere attività culturali, scientifiche e di educazione allo sviluppo atte a sensibilizzare opinione pubblica, operatori sociali ed autorità, in Italia ed all'estero, al rispetto ed alla difesa dei diritti dei minori. A tale scopo l'Associazione intende tra l'altro:
- organizzare convegni, incontri e seminari sia in Italia che all'estero;
- realizzare corsi di formazione per famiglie ed operatori;
- allestire mostre, esposizioni e manifestazioni culturali;
- pubblicare testi per famiglie ed operatori;
- gestire siti Internet dedicati;
- realizzare ricerche ed attività di studio, anche collaborando con Enti pubblici ed università;
- organizzare iniziative e programmi di educazione allo sviluppo per la promozione e la difesa dei diritti dei minori;
- curare la formazione professionale per i docenti di ogni ordine e grado, in particolare sui temi dell'educazione allo sviluppo e la promozione di una cultura di solidarietà sociale. A tal fine l'associazione cura la produzione e pubblicazione del relativo materiale didattico.
Al fine di realizzare le attività di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente articolo, l'Associazione può tra l'altro:
- aderire ad altri enti, coordinamenti, organismi, gruppi di lavoro, anche internazionali, aventi scopi o finalità analoghe;
- affiancare l'operato delle istituzioni italiane e straniere e collaborare con tutti coloro che si adoperano al fine di ottenere legislazioni locali, accordi bilaterali e convenzioni internazionali che garantiscano i diritti dei minori;
- partecipare a conferenze ed eventi in Italia ed all'estero mantenendo aperto il dialogo con istituzioni e realtà del privato sociale;
- denunciare a qualsiasi livello, anche istituzionale e giuridico, ogni possibile forma di violazione dei diritti dei minori, attraverso il proprio Ufficio Legale o avvalendosi di legali esterni;
- collaborare con istituzioni, agenzie delle Nazioni Unite, organizzazioni non governative, associazioni ed enti, sia a livello nazionale che internazionale, per le finalità sopra enunciate;
- provvedere all'informazione dei propri soci con comunicazioni interne;
- curare l'aggiornamento e la diffusione di materiale informativo sulle iniziative e le attività in corso;
- organizzare attività di raccolta fondi;
- ricevere e raccogliere contributi e/o sovvenzioni da enti pubblici, privati, territoriali e non;
- stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi genere per il perseguimento dei propri scopi associativi.

L'Associazione potrà porre in essere ogni iniziativa e attività, ivi comprese tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie e/o utili ed opportune per il raggiungimento dello scopo sociale, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 – L'associazione è aperta a tutti i cittadini senza distinzione di cultura, classe sociale, nazionalità, etnia. L'associazione è apartitica.

L'associazione non ha fini di lucro.

L'associazione può aderire ad altre Associazioni, Fondazioni e/o Enti che perseguono gli stessi o analoghi scopi e che abbiano le stesse o analoghe caratteristiche.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 5 – Il patrimonio è costituito:

- a) dalle quote associative;
- b) dai beni sia immobili che mobili che potranno diventare di proprietà dell'associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Art. 6 – L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno l'Assemblea, nei termini prescritti dalla legge, approva il bilancio consuntivo per l'anno precedente, presentato dal Consiglio Direttivo e sottoposto al parere preventivo del Collegio dei Revisori; il bilancio deve essere compilato con chiarezza e precisione, utilizzando principi e raccomandazioni contabili specifici per gli enti non profit e, in mancanza o ad integrazione di questi ultimi, utilizzando i principi contabili relativi ai bilanci delle società per azioni. Alla fine di ogni esercizio deve essere anche predisposto il bilancio preventivo del successivo esercizio.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus o organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura associativa.

Mezzi finanziari

Art. 7 – L'associazione trae le risorse finanziarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, legati e donazioni
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti pubblici e privati o di istituzioni pubbliche;
- contributi dell'Unione Europea, di altri enti ed organismi europei o internazionali;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali aste, feste e pesche di beneficenza ed altri eventi;
- altre entrate compatibili con le finalità dell'Associazione.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione della attività istituzionale nel rispetto della normativa vigente.

Soci

Art. 8 - Possono essere soci tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare gli scopi e lo Statuto dell'associazione, saranno accolti dal Consiglio Direttivo. Nessun compenso è dovuto ai soci per la prestazione del loro servizio.

L'ammissione dei soci è decisa con insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

Art. 9 – L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario. Essa impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi.

Tutti i Soci sono impegnati a contribuire al raggiungimento dei fini dell'Ente prestando proprie risorse o la propria attività personale coordinata con i fini propri dell'associazione. L'attività prestata è spontanea e gratuita, e quindi senza fini di lucro, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti preventivamente stabiliti dall'associazione.

La qualità di socio si perde per recesso, morosità od esclusione. L'esclusione non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi e deve essere comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata r.r.. Contro tale delibera il socio escluso può, entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, proporre reclamo all'Assemblea, la quale deciderà nella prima seduta utile in via definitiva ed inappellabile.

Art. 10 – La quota associativa annuale sarà stabilita, anno per anno dal Consiglio Direttivo.

Art. 11– Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.
- Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e scadono con l'approvazione del bilancio; le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Tutti i Consiglieri ed i Revisori sono rieleggibili.

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri eletti dai soci per la durata di un triennio, il cui termine finale è la data dell'Assemblea che approva il bilancio consuntivo e nomina il nuovo Consiglio. I componenti il Consiglio sono rieleggibili e possono anche non essere soci.

La revoca di un Consigliere o dell'intero Consiglio Direttivo può avvenire solamente per comportamento teso ad impedire o a danneggiare l'attività dell'associazione.

La revoca è effettuata su deliberazione dell'Assemblea e deve essere notificata per raccomandata al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori; l'Assemblea provvede contestualmente alla nomina del nuovo Consigliere o dei nuovi Consiglieri.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario generale; nessun compenso è dovuto ai componenti il Consiglio Direttivo.

Potrà essere nominato anche un Presidente Onorario che potrà intervenire alle riunioni del Consiglio con facoltà solo consultive.

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve convocarsi senza ritardo l'assemblea per la nomina di tutti i membri. Se non viene a mancare la maggioranza, i membri potranno essere sostituiti dal Consiglio. I membri così nominati rimarranno in carica sino alla prossima assemblea.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o altrove purché in Italia tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei membri del Consiglio Direttivo comunque una volta ogni tre mesi.

La convocazione dovrà essere fatta mediante lettera raccomandata inviata otto giorni prima o in caso di urgenza con telegramma inviato il giorno prima.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale, trascritto in apposito libro e sottoscritto dal Presidente.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- definire le linee guida dell'associazione;
- predisporre i bilanci consuntivi e preventivi;
- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- deliberare l'importo della quota associativa annuale;
- deliberare su ogni altra questione di primaria importanza per l'associazione;

- provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza effettiva dei componenti il Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio sarà ritenuto comunque valido, in mancanza delle formalità previste dall'art. 14, anche con la presenza di tutti i Consiglieri e i Revisori.

Il Consiglio potrà nominare al proprio interno uno o più Consiglieri Delegati, ai quali potranno essere conferiti alcuni poteri del Consiglio.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Art. 16 – Al Presidente è attribuita la rappresentanza della associazione, con firma libera, per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, ogni qualvolta non sia deliberato diversamente. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Presidente, inoltre, rappresenta l'associazione in giudizio con facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie ed amministrative presso ogni giurisdizione ed in ogni grado di giudizio, compreso i giudizi di revocazione e cassazione; egli può inoltre costituirsi parte civile in nome e per conto dell'associazione e nominare, all'uopo, avvocati e procuratori alle liti. La rappresentanza dell'associazione spetta, inoltre, ai Consiglieri Delegati nei limiti delle rispettive deleghe.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni per delega di quest'ultimo ovvero in caso di sua assenza o impedimento

Art. 17 – Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. I soci sono convocati in assemblea ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio almeno otto giorni prima. L'assemblea deve essere convocata quando ciò sia richiesto con domanda firmata da almeno 1/10 (un decimo) dei soci a norma dell'art. 20 del C.C.

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 18 – L'assemblea ordinaria delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri e su quant'altro alla stessa demandato per legge o per statuto.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno in relazione all'importanza delle decisioni da adottare, nonché per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, dello statuto sociale e sull'eventuale scioglimento dell'associazione. Per le convocazioni valgono le stesse modalità previste per l'assemblea ordinaria.

Art. 19 – Hanno diritto di intervenire alle assemblee tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione; a ciascun socio spetta un solo voto.

L'assemblea ordinaria delibera validamente in prima convocazione con l'intervento della metà dei soci e a maggioranza dei voti, in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta dei voti qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera validamente in prima convocazione con la maggioranza di almeno 2/3 dei soci presenti purché sia presente almeno il 50% dei soci; in seconda convocazione con la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti qualunque sia il loro numero.

Art. 20 – I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se componenti il Consiglio Direttivo, in questo caso tuttavia i componenti il Consiglio Direttivo dovranno astenersi in sede di approvazione dei bilanci e quando siano in discussione argomenti in relazione alla loro responsabilità. Ciascun socio non può essere delegato a rappresentare più di altri due soci; le deleghe devono essere conferite per iscritto.

Art. 21 – L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente.

In assenza o in mancanza di tutti i membri del Consiglio Direttivo l'assemblea nomina il proprio Presidente tra uno dei soci. L'assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 22–Il controllo contabile dell'associazione è affidato ad un Collegio composto da tre o cinque Revisori dei Conti anche non soci, scelti tra i professionisti iscritti nell'apposito albo nazionale, nominati dall'assemblea per tre esercizi. Il Collegio vigila sulla corretta e prudente redazione, esprimendo il relativo parere, del bilancio; verifica il corretto e prudente impiego delle risorse dell'Ente, la corretta gestione delle erogazioni e dei servizi, nonché l'osservanza delle norme di statuto.

Il Collegio relaziona annualmente al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea sulla propria attività e può intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Per le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori, per quanto non descritto nello Statuto, comprese le cause di ineleggibilità, si fa riferimento a quanto previsto per il Collegio Sindacale delle società per azioni non quotate.

Art. 23 – Lo scioglimento dell'associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati dall'assemblea straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. I beni che residueranno dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti nel medesimo settore, secondo le indicazioni fornite dai liquidatori o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Gruppi locali

Art. 24 - L'associazione, per l'attuazione delle finalità statutarie, può promuovere propri gruppi locali operanti con caratteristiche di gratuità a livello regionale, provinciale e comunale.

Controversie

Art. 25– Tutte le eventuali controversie sociali tra iscritti e tra questi e l'associazione o suoi organi, saranno sottoposte, alla competenza di tre Provisori da nominarsi dall'assemblea per la durata di un triennio; essi giudicheranno ex bono ed aequo, senza formalità di procedura.

Art. 26 – Per tutto quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni di legge vigenti. Si rimanda, inoltre, al regolamento interno per l'applicazione concreta dei principi statutari.